

Rimborsi IVA: al via il pagamento “in conto fiscale” – D.M. 22 dicembre 2017

16 Gennaio 2018

Definite le regole per i rimborsi dei crediti IVA in conto fiscale erogati dal 1 gennaio 2018, che valgono anche per i “**rimborsi prioritari**” derivanti dalle operazioni di **split payment**.

Con il **Decreto del 22 dicembre 2017** (Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2018) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative delle nuove procedure di rimborso in conto fiscale previste dall’art.1, comma 4 bis e 4 ter del DL 50/2017 (**cd. “Manovra correttiva”**).

La citata disposizione, infatti, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi dei crediti IVA siano erogati attraverso il cd. “conto fiscale” in via diretta ai contribuenti da parte della struttura di gestione prevista ai sensi del Dlgs 214/1997 (art. 22, comma 3), rimandando la relativa attuazione di tale disciplina ad un decreto del MEF ora pubblicato.

In sostanza, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo *split payment*, i **tempi** per ottenere i **rimborsi** dei crediti IVA subiranno un’**accelerazione**, in modo da **ridurre** da **90 a 65 giorni** i tempi per ottenere l’accredito.

Il decreto che si applica ai rimborsi pagati a partire dal 1 gennaio 2018, **a prescindere dal periodo di imposta a cui si riferiscono**, stabilisce che la struttura di gestione effettui **i rimborsi utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»** mediante accreditamento diretto sul conto corrente del contribuente.

Tale operazione avviene, sulla scorta delle informazioni fornite dagli uffici provinciali e prevede l’aggiunta, in fase di accreditamento, di eventuali interessi maturati.

Resta ferma, come precisato dal Decreto (cfr. art.3 del testo), **la priorità per l’erogazione dei rimborsi IVA** ai sensi dell’art. **38 bis**, comma 10, del DPR **633/1972**.

Tale disposizione prevede, infatti, per alcune categorie di contribuenti la facoltà di ottenere il **rimborso** dei **crediti IVA**, annuali ed infrannuali, **in via prioritaria**, entro tre mesi dalla richiesta.

Per quel che riguarda il **comparto delle costruzioni**, va precisato che tale possibilità viene riconosciuta ai soggetti che effettuano:

- operazioni assoggettate al meccanismo della “**scissione dei pagamenti**” (cd. “*split payment*”), ovvero

cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A. (D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015).

- prestazioni assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile (cd. "reverse charge"), ossia:

· prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di **subappalto nel settore edile** (D.M. 22 marzo 2007),

· **lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici** (D.M. 29 aprile 2016);

In merito alle **modalità applicative**, il decreto dopo aver ribadito la priorità dell'erogazione per alcuni rimborsi del credito IVA, tra cui i suddetti, chiarisce inoltre, che i fondi a disposizione dei rimborsi verranno erogati secondo l'ordine definito da:

- la data di erogabilità più remota

- data di presentazione più remota

- periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto

- importo minore.

Per completezza si ricorda, inoltre, che con **il Provvedimento n. 306408 del 29 dicembre 2017** l'AdE ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi.

[31118-Decreto del 22dic17.pdf](#)[Apri](#)

[31118-Provvedimento n_306408 del 29 dicembre 2017.pdf](#)[Apri](#)